PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

ai sensi del combinato disposto

degli artt. 42-bis e 2501 e seguenti del Codice Civile

dell'associazione non riconosciuta

"CASSA DI ASSISTENZA INTERAZIENDALE GESTIONE CARGEAS ASSICURAZIONI".

d'ora in avanti ASSOCIAZIONE INCORPORANDA

nell'associazione non riconosciuta

"CASSA SALUTE"

d'ora in avanti ASSOCIAZIONE INCORPORANTE

Premesso che:

- A) le due associazioni (l'Associazione Incorporante e l'Associazione Incorporanda), che non si pongono finalità di lucro e si basano sui principi di mutualità e solidarietà, hanno esclusivamente finalità assistenziali anche secondo quanto previsto all'Articolo 51 comma 2, lettera a) del DPR 22/12/1986 n. 917 ("TUIR"); in particolare:
 - l'Associazione Incorporante "ha lo scopo di progettare, sviluppare, erogare e gestire piani assistenziali per i casi di malattia e/o invalidità e/o infortunio e/o non autosufficienza e/o morte (TCM) e/o inoccupazione in favore dei propri associati e beneficiari";
 - l'Associazione Incorporanda "ha come scopo l'erogazione diretta e/o il rimborso di servizi, trattamente, prestazioni sanitarie integrative, complementari e/o sostitutive ('Prestazioni'') al Servizio Sanitario Nazionale, nonché altre forme di assistenza sanitaria e welfare in favore dei propri Soci, degli Iscritti e relativi familiari'';
- B) gli organi amministrativi dell'Associazione Incorporante e dell'Associazione Incorporanda ritengono opportuno procedere a una fusione per incorporazione a seguito della quale l'Associazione Incorporante subentrerà, a titolo universale, in tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi dell'Associazione Incorporanda ("Fusione");
- C) la Fusione mira a integrare, razionalizzare e concentrare le attività dell'Associazione Incorporanda e dell'Associazione Incorporante in un unico soggetto giuridico, costituendo in tal modo una piattaforma per ulteriori sinergie, riducendo i costi amministrativi e i costi generali nonché armonizzando la struttura decisionale e gestionale;

- **D)** la Fusione rappresenta lo strumento giuridico atto a realizzare tali obiettivi, posto che la stessa condurrà ad una piena integrazione, sotto il profilo giuridico e contabile, tra gli enti;
- E) per tutto quanto sopra l'organo amministrativo della Associazione Incorporante e l'organo amministrativo della Associazione Incorporanda hanno predisposto il presente Progetto di Fusione per incorporazione redatto ex art. 42-bis del Codice Civile, in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile ("Progetto di Fusione").

1. ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-*TER*, COMMA 1, N. 1, DEL CODICE CIVILE)

1.1 Associazione Incorporante:

Cassa Salute, con sede in Venezia - Mestre, via Lazzari 3/5, codice fiscale 97554000154

1.2 Associazione Incorporanda:

Cassa di Assistenza Interaziendale gestione Cargeas Assicurazioni, con sede in Milano, Via Tolmezzo 15, codice fiscale 97426050155

Nessuna delle associazioni interessate alla fusione è sottoposta a procedure concorsuali né a procedura di liquidazione. Tutte le associazioni interessate alla Fusione chiudono l'esercizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INCORPORANTE E MODIFICHE STATUTARIE DERIVANTI DALLA FUSIONE (ART. 2501-*TER*, COMMA 1, N. 2, DEL CODICE CIVILE)

Lo Statuto dell'Associazione Incorporante sarà quello che l'Assemblea straordinaria degli associati chiamata ad approvare il Progetto di Fusione definirà fra la versione di cui all'Allegato sub "A" e quella di cui all'Allegato sub "B" al presente Progetto per formarne parte integrante. Detto Statuto, ove modificato come da Allegato sub "B", avrà comunque efficacia dalla sua approvazione e non dalla data di effetto della Fusione.

3. SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO E RAPPORTO DI CAMBIO

Gli organi di amministrazione delle associazioni coinvolte hanno predisposto il presente Progetto di Fusione sulla base delle risultanze delle rispettive situazioni patrimoniali aggiornate alla data del 31 dicembre 2021.

A esito della Fusione, nel rispetto della disciplina relativa alle due associazioni, non si terrà conto dei rispettivi patrimoni e il rapporto di cambio sarà alla pari nel senso che ciascun associato della Associazione Incorporanda diverrà titolare di una posizione giuridica nell'Associazione Incorporante di pari valore di quella posseduta nella Associazione Incorporanda e che darà luogo a una posizione giuridica soggettiva amministrativa e patrimoniale a beneficio di ciascun associato quale risulterà esattamente dallo Statuto dell'Associazione incorporante.

4. EFFETTI DELLA FUSIONE. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA ASSOCIAZIONE INCORPORANDA SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA ASSOCIAZIONE INCORPORANTE (ART. 2501-*TER*, COMMA 1, N. 6, DEL CODICE CIVILE)

Gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dalla data che verrà stabilita all'atto di fusione.

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno in ogni caso dal primo giorno dell'esercizio in cui si produrranno gli effetti civilistici della Fusione.

5. ULTERIORI INFORMAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE

Non sono previsti trattamenti eventualmente riservati a particolari categorie di associati; non sussistono possessori di titoli diversi dalle quote associative.

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori degli enti partecipanti alla fusione.

6. DISCIPLINA APPLICABILE

6.1 Il presente Progetto di Fusione verrà, ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile, ove applicabile, pubblicato nei rispettivi siti internet dell'Associazione ai seguenti indirizzi www.cassasalute.it

www.cassainteraziendalecargeas.it

siti aventi le caratteristiche richieste dalla legge.

- 6.2 E' stata inoltre redatta la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-quinquies del Codice Civile mentre non risulta compatibile, stante l'assenza di un rapporto di cambio, l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile (relazione degli esperti).
- 6.3 Resteranno depositati presso le rispettive sedi sociali e pubblicati sui rispettivi siti internet <u>www.cassasalute.it</u> e <u>www.cassasinteraziendalecargeas.it</u> aventi i requisiti prescritti dalla legge, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla Fusione, i seguenti documenti:
 - il Progetto di Fusione con la relazione degli amministratori di cui all'art. 2501-quinquies del Codice Civile;
 - i rendiconti di gestione degli ultimi tre esercizi delle associazioni partecipanti alla fusione con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale delle associazioni medesime;
 - le situazioni patrimoniali aggiornate di cui ampiamente supra;

datosi atto che gli associati hanno diritto a prenderne visione ed ottenerne gratuitamente copia. Le associazioni non sono tenute a fornire copia dei detti documenti qualora gli stessi siano stati pubblicati sui siti internet e sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.

6.4 La decisione di fusione sarà adottata nei modi e forme di legge una volta che siano trascorsi trenta giorni dalle pubblicazioni di cui al precedente art. 6.3.

Milano, 11 febbraio 2022

Allegati:

A - Statuto dell'Associazione Incorporante vigente.

B - Statuto dell'Associazione Incorporante modificato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cassa Salute

Luigi Megaro

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cassa di Assistenza Interaziendale gestione Cargeas Assicurazioni

Alessandro Viale

Henoughoffhe

Allegato "A"

"Cassa Salute" STATUTO TITOLO I ARTICOLO 1

Denominazione, costituzione, durata, sede

1. È costituita:

"Cassa Salute"

di seguito in forma abbreviata "Cassa".

2. La Cassa è promossa da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A.

3. La Cassa ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 21.

4. La Cassa ha sede in Mestre,

ARTICOLO 2

Forma giuridica e disciplina applicabile

1. La Cassa è costituita come associazione senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 36 e ss. del Codice Civile.

2. La Cassa è retta dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento attuativo nonché, per quanto non previsto, dalle norme di legge.

ARTICOLO 3

Scopo

- 1. La Cassa, che non ha fini di lucro, si ispira ai principi solidaristici e mutualistici e ha lo scopo di progettare, sviluppare, erogare e gestire piani assistenziali per i casi di malattia e/o invalidità e/o infortunio e/o non autosufficienza e/o assistenza e/o morte (TCM) e/o inoccupazione ("Piano/i assistenziale/i" ovvero se riferiti alla sola assistenza sanitaria anche Piani/o sanitari/o") in favore degli Associati e dei Beneficiari di cui rispettivamente ai successivi articoli 4 e 5.
- 2. All'adempimento dei propri fini istituzionali la Cassa provvede normalmente tramite ricorso al sistema assicurativo, mediante la stipula di apposite convenzioni per parte o tutte le prestazioni erogate con Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A., per i rami dalla stessa esercitati, e con Compagnie di assicurazione comunque appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo per quanto attiene agli altri rami, a cui potrà essere anche delegato lo svolgimento di determinate attività, secondo le decisioni che saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione.
- 3. La Cassa deve dotarsi di apposito network sanitario e/o odontoiatrico e/o assistenziale, anche mediante esternalizzazione.
- 4. È comunque vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Cassa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

5. Cassa potrà, altresì, svolgere ogni attività ritenuta utile per il conseguimento dei propri scopi.

TITOLO II ARTICOLO 4

Soci e Associati

I Soci si articolano nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori i Fondatori che figurano nell'Atto Costitutivo.
 Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano, previa delibera del Consiglio di Amministrazione:
- conferimenti patrimoniali per il raggiungimento degli scopi sociali, pari almeno a una quota di sovvenzione minima;
- o che si adoperino particolarmente con la propria attività per l'adesione alla Cassa di un numero rilevante di associati. I Soci Fondatori ed i Soci Sostenitori sono di diritto Associati alla Cassa.
- 2. Possono assumere la qualifica di Associato alla Cassa: a) tutte le aziende o datori di lavoro, di qualsiasi settore, che intendano aderire a un Piano assistenziale di natura collettiva di Cassa e, ove richiesto dal medesimo, aderiscano contestualmente alla polizza assicurativa collettiva a cui si appoggia il Piano medesimo, assicurata da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, di seguito definite "Aziende Aderenti"; b) sindacati od associazioni, rappresentativi di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, liberi professionisti e/o pensionati che intendano aderire a un Piano assistenziale di natura collettiva di Cassa e, ove richiesto dal medesimo, aderiscano contestualmente alla copertura assicurativa collettiva a cui si appoggia il Piano medesimo, direttamente a coperture sanitarie collettive assicurate da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, di seguito definiti "Associazioni Aderenti"; c) i Fondi Sanitari Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, gli Enti, Casse e Società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, le Casse Previdenziali ed i Fondi Previdenziali Integrativi, gli Enti previdenziali privatizzati, i Fondi di Solidarietà istituiti presso gli Istituti Bancari e le associazioni ricreative rivolte ai lavoratori dipendenti, che beneficino mediante apposito Accordo Quadro all'uopo stipulato con la Cassa Salute di Piani Assistenziali di natura collettiva di quest'ultima – ad adesione obbligatoria e/o volontaria – eventualmente assicurati da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa
- "Enti Aderenti";
 d) le persone giuridiche e/o le collettività diverse da quelle di cui
 alle precedenti lettere che aderiscano direttamente a un Piano
 Assistenziale di natura collettiva di Cassa eventualmente
 assicurato da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra
 impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, di seguito
 definite le "Collettività Aderenti";

assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, di seguito definiti gli

- e) i liberi professionisti, in esercizio ed in quiescenza, che aderiscano direttamente a titolo individuale a un Piano assistenziale di Cassa, eventualmente assicurato da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, di seguito definiti "Aderenti in forma individuale";
- f) al di fuori delle ipotesi previste dalle precedenti lettere, le persone fisiche che aderiscano direttamente a titolo individuale a un Piano assistenziale di Cassa, eventualmente assicurato da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa

assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, di seguito definiti "Aderenti in forma individuale".

- 3. Nel caso l'adesione di cui alle precedenti lettere e) ed f), ancorché a titolo individuale, avvenga comunque attraverso una collettività di riferimento, la qualifica di Associato è attribuita rispettivamente alla collettività di appartenenza, ai sensi delle precedenti lettere b), c) e d), a seconda della natura della stessa.
- La qualifica di Associato si acquisisce mediante domanda di adesione alla Cassa, da presentarsi nei termini e secondo le modalità e con la decorrenza stabilita nel Regolamento attuativo.
- 5. La Cassa non opera alcuna selezione dei rischi né alcuna discriminazione nei confronti degli Associati, pertanto, in presenza dei predetti requisiti e nel rispetto delle norme previste dal Regolamento della Cassa, il richiedente acquisisce direttamente la qualifica di associato.

ARTICOLO 5

Beneficiari delle prestazioni

- 1. Sono destinatari delle prestazioni della Cassa, di seguito definiti "Beneficiari":
- a) i lavoratori dipendenti in servizio presso ciascuna delle "Aziende Aderenti" ovvero presso aziende da esse controllate e/o ad esse collegate e/o presso strutture ad esse collaterali, nonché i lavoratori in quiescenza delle stesse "Aziende Aderenti", con adesione su base collettiva;
- b) i lavoratori (dipendenti, autonomi, liberi professionisti e/o pensionati) iscritti ad una delle "Associazioni Aderenti", con adesione su base collettiva;
- c) i lavoratori (dipendenti, autonomi, liberi professionisti e/o pensionati) associati agli "Enti Aderenti", con adesione su base collettiva;
- d) le persone fisiche associati o appartenenti ad alcuna delle "Collettività Aderenti", con adesione su base collettiva;
- e) i liberi professionisti, in esercizio ed in quiescenza, che abbiano aderito a un Piano assistenziale di Cassa, eventualmente assicurato da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e ne facciano specifica richiesta direttamente o attraverso le loro associazioni di categoria, le loro Casse di assistenza o i loro Ordini professionali, con adesione su base individuale.
- f) le persone fisiche che abbiano aderito a un Piano assistenziale di Cassa assicurato da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e ne facciano specifica richiesta direttamente o attraverso una collettività di riferimento, con adesione su base individuale.
- 2. Sono altresì destinatari delle prestazioni della Cassa, rientrando nella nozione di "Beneficiari":
- i familiari dei soggetti elencati nel comma precedente, anche nell'ipotesi in cui tali ultimi non abbiano aderito alla Cassa, qualora il loro Piano assistenziale di riferimento lo preveda e l'iscrizione alla Cassa sia stata formulata nei termini e secondo le modalità stabilite nel Regolamento attuativo.
- 3. Per familiari ai sensi del presente Statuto, salvo espressa

deroga contenuta nel nomenclatore del Piano assistenziale ovvero, ove non presente, nel testo di polizza, si intendono: - il coniuge, anche legalmente separato con diritto all'assegno di mantenimento:

- il convivente more uxorio del lavoratore non coniugato, vedovo o divorziato;

- i genitori del lavoratore:

- i figli, naturali o adottivi, ancorché non conviventi.

ARTICOLO 6

Cessazione della partecipazione alla Cassa

1. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli Associati rimangono pertanto tali senza limiti temporali, ferme restando le ipotesi di cessazione di seguito indicate.

2. Per gli Associati di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 4: a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per

qualsiasi causa, della Cassa;

b) esclusione per comportamenti dolosi ovvero per elusione degli obblighi contributivi secondo quanto previsto dal Regolamento della Cassa;

- c) recesso o cessazione, per qualunque motivo, della copertura assicurativa fornita da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo a cui si appoggia il Piano assistenziale, nel caso in cui ciò determini la cessazione del Piano assistenziale e l'Associato non risulti aderente ad almeno un altro piano assistenziale o, nel caso non lo fosse, aderisca contestualmente a altro Piano assistenziale di Cassa;
- d) assoggettamento a procedure concorsuali ed estinzione dell'Azienda/Associazione/Ente/ Collettività.
- 3. Per gli Associati di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 4:
- a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Cassa;
- b) esclusione per comportamenti dolosi ovvero per elusione degli obblighi contributivi secondo quanto previsto dal Regolamento della Cassa;
- c) rinuncia volontaria o cessazione, per qualunque motivo, della copertura assicurativa fornita da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo a cui si appoggia il Piano assistenziale, nel caso in cui ciò determini la cessazione del Piano assistenziale e l'Associato non risulti aderente ad almeno un altro piano assistenziale o, nel caso non lo fosse, aderisca contestualmente a altro Piano assistenziale di Cassa;

d) decesso.

4. Modalità, requisiti, criteri e termini di cessazione e reiscrizione degli Associati e dei beneficiari sono disciplinati dal Regolamento attuativo.

ARTICOLO 7

Contribuzioni

1. La Cassa, nel perseguimento dei propri scopi, è finanziata mediante il versamento da parte degli Associati e/o dei Beneficiari di contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione in relazione a ciascun Piano assistenziale, secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento attuativo e in base alle quotazioni ricevute dal settore assicurativo.

È comunque facoltà del Consiglio di Amministrazione, previa specifica richiesta dell'Associato e/o del Beneficiario, accordare la facoltà di rateizzazione della contribuzione, in caso ne

ricorrano adequate e motivate esigenze.

2. Il mancato versamento dei contributi richiesti dalla Cassa può comportare la sospensione delle prestazioni garantite dalla stessa nonché, comunque, l'esclusione degli Associati e/o dei Beneficiari dalla Cassa, ove il Consiglio di Amministrazione deliberi in tale senso.

3. I contributi versati da un Associato e/o da un Beneficiario non sono trasmissibili ad altri Associati e/o Beneficiari.

4. Per il funzionamento della Cassa il Consiglio di Amministrazione può prevedere, a carico degli Associati e/o dei Beneficiari, il pagamento di una quota di adesione e l'utilizzo di una quota parte dei contributi, denominata quota associativa, secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo.

ARTICOLO 8

Le Gestioni della Cassa

- 1. Nell'ambito della Cassa sono istituite le seguenti Gestioni separate:
- a) gestione riservata alle adesioni collettive, denominata 'Gestione collettiva";
- b) gestione riservata alle adesioni individuali, denominata "Gestione individuale".
- 2. La Cassa gestisce separatamente le contribuzioni e le prestazioni di ciascuna delle due gestioni, dandone separata evidenza contabile.
- 3. Solo dove esplicitamente previsto dai Piani assistenziali vi può essere un trasferimento del Beneficiario e della relativa posizione da una gestione all'altra.
- 4. I costi e le spese di funzionamento della Cassa, ove esistano criteri obiettivi di attribuzione, vengono addebitati alle distinte gestioni; ove non possibile, costituiscono costi e spese generali da addebitarsi alle due Gestioni pro quota, in ragione dell'ammontare dei contributi raccolti in ogni gestione.
- 5. Ai costi ed alle spese di funzionamento della Cassa, fermo rimanendo quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, provvedono i Soci Sostenitori in virtù e nei termini di apposito Accordo.

ARTICOLO 9

Entrate e patrimonio della Cassa

- 1. Ferma restando la separazione gestionale a norma dell'art. 8, le entrate della Cassa sono costituite:
- dai contributi a carico degli Associati e/o dei Beneficiari, diversificati a seconda della gestione di destinazione;
- da eventuali importi derivanti da trasferimento, da ogni altro provento che spetti od affluisca a qualsiasi titolo, da attribuire alle rispettive gestioni se già esplicitamente destinato alle stesse, ovvero, se non originariamente destinato, da attribuirsi proporzionalmente alle stesse in ragione dell'ammontare dei contributi raccolti in ogni gestione, nonché dai frutti delle

disponibilità amministrate e gli incrementi patrimoniali delle distinte gestioni.

ARTICOLO 10

Prestazioni

- 1. In ambito sanitario-assistenziale, Cassa eroga prestazioni integrative, complementari e/o sostitutive rispetto a quelle comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, definiti dal Piano nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.
- 2. Le prestazioni di assistenza sanitaria possono essere suddivise in:
- a) integrative o aggiuntive dei LEA Livelli Essenziali di Assistenza (in particolare quindi prestazioni socio sanitarie, odontoiatria e cure non convenzionali e tutto quanto tempo per tempo non incluso dai LEA);
- b) complementari dei LEA (intendendosi convenzionalmente e a mero titolo esemplificativo attività libero professionale intramoenia e compartecipazioni alla spesa quali ticket ecc.); c)sostitutive o duplicative dei LEA.
- 3. Fermo quanto indicato al precedente articolo 3.2, le prestazioni principali della Cassa sono erogate in denaro: in modalità diretta (i.e. senza anticipo di spesa da parte dell'assicurato dei costi delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate del Network, al netto di eventuali quote di compartecipazione) o sotto forma di rimborso (i.e. con anticipo dei spesa da parte dell'assicurato e successivo rimborso da parte della Compagnia, al netto di eventuali quote di compartecipazione), diarie o indennità.
- 4. L'insieme delle prestazioni, unitamente agli interventi/servizi diretti e indiretti che Cassa offre agli Associati e ai Beneficiari di cui rispettivamente ai successivi articoli 4 e 5 sono contenuti nei corrispondenti piani assistenziali, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
- 5. L'accesso alle prestazioni è regolato da un apposito documento, denominato Nomenclatore del Piano assistenziale. Ove non presente è possibile fare rinvio alle Convenzioni/Polizze assicurative che danno esecuzione ai piani medesimi.
- 6. Cassa provvede all'erogazione delle prestazioni a favore dei beneficiari di cui al successivo articolo 5 la cui posizione sia in regola con i versamenti secondo i limiti, le condizioni e le modalità stabilite dal Regolamento.

TITOLO III ARTICOLO 11

Organi dell'associazione

- 1. Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 12

L'Assemblea – Composizione e convocazione

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione; l'Assemblea rappresenta la totalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.

2. L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori, dai Soci Sostenitori e dagli Associati.

3. I Soci Fondatori ed i Soci Sostenitori partecipano all'Assemblea mediante i propri rappresentanti.

- 4. Ogni Azienda Aderente partecipa all'Assemblea mediante un unico rappresentante che ne rappresenta anche i dipendenti.
- 5. I rappresentanti di ciascuna Azienda Aderente saranno designati da parte di ciascuna azienda.
- 6. Le Associazioni Aderenti partecipano all'Assemblea mediante un unico rappresentante.
- 7. Gli Enti Aderenti partecipano all'Assemblea mediante un unico rappresentante.
- 8. Le Collettività Aderenti partecipano all'Assemblea mediante un unico rappresentante.
- 9. Gli Aderenti in forma individuale partecipano direttamente o mediante delega; ove l'adesione, benché a titolo individuale, sia avvenuta in virtù dell'appartenenza ad un'Azienda, Associazione, Ente o Collettività Aderente, il diritto di voto spetta a questi ultimi in rappresentanza della platea di riferimento.
- 10. I singoli partecipanti all'Assemblea possono essere portatori al massimo di un numero di cinque deleghe pari. Gli Associati in carica quali Amministratori o Sindaci non possono assumere deleghe.
- 11. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio dei Sindaci, ovvero per domanda di tanti Associati che rappresentino non meno di un terzo degli Associati stessi.
- 12. La convocazione è eseguita mediante avviso pubblicato sul sito internet della Cassa o mediante lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax, o posta elettronica, da inviarsi ai Soci Fondatori, ai Soci Sostenitori, agli Associati, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio dei Sindaci almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tuttavia, quando particolari motivi di urgenza lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata a mezzo pubblicazione sul sito internet, telegramma, fax o a mezzo telematico da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno relativo alle materie da trattare.
- 13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente; a questi compete constatare il diritto di intervento all'Assemblea.
- 14. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.
- 15. Delle riunioni dell'Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 16. Il Segretario nel caso di Assemblea ordinaria viene nominato di volta in volta all'inizio dell'Assemblea stessa; nel caso di Assemblea straordinaria deve essere un Notajo.

ARTICOLO 13

L'Assemblea – Attribuzioni

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

All'Assemblea ordinaria spetta:

approvare il bilancio consuntivo annuale;

- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale;

- deliberare sull'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e controllo;

- trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati, dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci;

- approvare i compensi del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri, del Presidente del Collegio dei Sindaci, dei Sindaci.

3. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno e deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;

- sullo scioglimento della Cassa;

- sulla nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

ARTICOLO 14

L'Assemblea – Modalità di funzionamento e deliberazioni

- 1. L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria è regolarmente costituita:
- in prima convocazione con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 2. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

3. Copia delle deliberazioni assunte, del bilancio consuntivo annuale, resteranno depositati presso la sede sociale nei trenta giorni successivi alla data dell'assemblea.

ARTICOLO 15

Il Consiglio di Amministrazione

Criteri di costituzione e Composizione

- 1. La Cassa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a sette membri; ai Soci Sostenitori spetterà la nomina di tre membri o quattro membri del Consiglio a seconda che lo stesso sia composto da cinque o sette membri, mentre i rimanenti consiglieri saranno eletti dai rappresentanti degli Associati in Assemblea ordinaria, non esprimendo i Soci Sostenitori il loro voto. Qualora i rappresentanti degli Associati in assemblea non eleggano i rimanenti amministratori, gli stessi saranno nominati dai Soci Sostenitori.
- 2. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e possono essere rieletti.
- 3. Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

- 4. Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato nell'Atto Costitutivo in deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo.
- 5. Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Amministratori, il Consiglio alla sua prima riunione provvede a sostituirli designando il/i primo/i dei non eletti nell'ultima assemblea. Gli Amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 6. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di tre quinti ovvero la maggioranza del Consiglio di Amministrazione non sia composto da componenti nominati dai Soci Sostenitori, l'intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
- 7. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente.
- 8. Il Consiglio può nominare un segretario, anche all'infuori dei suoi membri; in caso di mancata nomina o impedimento del segretario, le sue funzioni sono assunte da persona scelta seduta stante dal Consiglio, anche all'infuori dei suoi membri.

ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

- 1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cassa, salvo quanto lo Statuto riservi espressamente alla competenza dell'Assemblea.
- In particolare spetta al Consiglio:
- nominare tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente;
- deliberare e compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l'attuazione dello scopo sociale;
- svolgere attività di monitoraggio sull'andamento dell'attività;
- vigilare sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
- definire il regime di erogazione delle prestazioni;
- approvare il Regolamento di cui al successivo art. 23 nonché le sue eventuali modificazioni;
- eseguire le deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio preventivo e sottoporre quello consuntivo all'Assemblea;
- deliberare sulla non ammissibilità della richiesta di associazione alla Cassa e sulla eventuale esclusione degli Associati e/o dei Beneficiari;
- determinare i contributi con riferimento a ciascun Piano assistenziale;
- fissare le quote di adesione di cui al precedente articolo 7, comma 4;
- stabilire, nell'ambito dei contributivi, le quota parte da attribuire a quota associativa ai sensi del precedente articolo 7, comma 4;
- deliberare sulla stipulazione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 3 del presente Statuto;
- proporre le eventuali modifiche al presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva. Tali modifiche sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile;

- valutare le strategie inerenti alla copertura sanitaria, al fabbisogno assistenziale dei Beneficiari attuali e potenziali, definendo e approvando i corrispondenti Piani assistenziali di Cassa;
- nominare l'esperto medico sanitario e l'esperto tecnico attuariale, ove necessari,
- la responsabilità ultima in tema di selezione, gestione e controllo degli outsourcer.
- 3. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, anche riuniti in comitato ovvero ad altri soggetti, determinando i limiti della delega e con obbligo di rendicontazione.

ARTICOLO 17

Il Consiglio di Amministrazione Modalità di funzionamento

- 1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.
- 2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e degli eventuali documenti istruttori, sono effettuate ai componenti e ai sindaci a mezzo raccomandata da inviarsi almeno 5 giorni prima della riunione, ovvero a mezzo fax, o posta elettronica. Tuttavia, quando particolari motivi di urgenza lo richiedano, il Consiglio può essere convocato a mezzo telegramma o fax o a mezzo posta elettronica da inviarsi almeno 3 giorni prima della riunione.
- 3. Per la validità della delibera occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
- Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 5. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione:
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 18

Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

2. La firma sociale spetta disgiuntamente, oltre che al Presidente, al Vicepresidente.

ARTICOLO 19

Collegio dei Sindaci

- 1. La gestione della Cassa è controllata dal Collegio dei Sindaci, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti. Ai Soci Sostenitori spetterà la nomina di due dei tre membri effettivi e di un membro supplente. Il rimanente Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono eletti dai rappresentanti degli Associati in Assemblea ordinaria, non esprimendo i Soci Sostenitori il loro voto. Qualora i rappresentanti degli Associati in assemblea non nominino i rimanenti sindaci, gli stessi saranno nominati dai Soci Sostenitori.
- 2. Il primo Collegio dei Sindaci viene nominato nell'Atto Costitutivo in deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo (intendendosi che deve subentrare il membro supplente nominato dai Soci Sostenitori, qualora venga a mancare il membro effettivo nominato dai Soci Sostenitori).

3. In caso venga a mancare per qualsiasi causa uno o più dei suoi membri effettivi, subentra il membro supplente.

4. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

- 5. I Sindaci dovranno, in particolare, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione sul bilancio annuale, accertare la consistenza di cassa e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
- 6. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e possono essere rieletti.
- 7. In ogni caso i Sindaci hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

ARTICOLO 20

Gestione amministrativa

- 1. La Cassa può svolgere le proprie attività tramite proprio personale dipendente.
- 2. Le attività inerenti la gestione amministrativa della Cassa possono essere esternalizzate.

ARTICOLO 21

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di tre liquidatori.

2. In caso di scioglimento della Cassa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23.12.96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 22

Regolamento

1. Il funzionamento tecnico e amministrativo della Cassa, nonché gli altri profili del presente Statuto già oggetto di rinvio, sono disciplinati da un Regolamento attuativo interno approvato ed eventualmente modificato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 23

Norme finali

1. Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile, nonché della vigente normativa, specie in materia di enti associativi non commerciali e senza scopo di lucro.

ALLEGATO "B"

"Cassa Salute" STATUTO TITOLO I ARTICOLO 1

Denominazione, costituzione, durata, sede

1. È costituita:

"Cassa Salute"

di seguito in forma abbreviata "Cassa".

- 2. La Cassa è promossa da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A.
- 3. La Cassa ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 21.
- 4. La Cassa ha sede in Mestre.

ARTICOLO 2

Forma giuridica e disciplina applicabile

1. La Cassa è costituita come associazione senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 36 e ss. del Codice Civile.

2. La Cassa è retta dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento attuativo nonché, per quanto non previsto, dalle norme di legge.

ARTICOLO 3

Scopo

- 1. La Cassa, che non ha fini di lucro, si ispira ai principi solidaristici e mutualistici e ha lo scopo di progettare, sviluppare, erogare e gestire piani assistenziali per i casi di malattia e/o invalidità e/o infortunio e/o non autosufficienza e/o assistenza e/o morte (TCM) e/o inoccupazione ("Piano/i assistenziale/i" ovvero se riferiti alla sola assistenza sanitaria anche Piani/o sanitari/o") in favore degli Associati e dei Beneficiari di cui rispettivamente ai successivi articoli 4 e 5.
- 2. All'adempimento dei propri fini istituzionali la Cassa provvede normalmente tramite ricorso al sistema assicurativo, mediante la stipula di apposite convenzioni per parte o tutte le prestazioni erogate con Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. e/o con le altre imprese di assicurazione appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, per i rami dalle stesse esercitati a cui potrà essere anche delegato lo svolgimento di determinate attività, secondo le decisioni che saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione.
- 3. La Cassa deve dotarsi di apposito network sanitario e/o odontoiatrico e/o assistenziale, anche mediante esternalizzazione.
- 4. È comunque vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Cassa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

5. Cassa potrà, altresì, svolgere ogni attività ritenuta utile per il conseguimento dei propri scopi.

TITOLO II ARTICOLO 4

Soci e Associati

I Soci si articolano nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori i Fondatori che figurano nell'Atto Costitutivo.
 Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano, previa delibera del Consiglio di Amministrazione:
- conferimenti patrimoniali per il raggiungimento degli scopi sociali, pari almeno a una quota di sovvenzione minima;
- o che si adoperino particolarmente con la propria attività per l'adesione alla Cassa di un numero rilevante di associati.
 I Soci Fondatori ed i Soci Sostenitori sono di diritto Associati alla Cassa.
- 2. Possono assumere la qualifica di Associato alla Cassa: a) tutte le aziende o datori di lavoro, di qualsiasi settore, che intendano aderire a un Piano assistenziale di natura collettiva di Cassa e, ove richiesto dal medesimo, aderiscano contestualmente alla polizza assicurativa collettiva a cui si appoggia il Piano medesimo, assicurata da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, di seguito definite "Aziende Aderenti"; b) sindacati od associazioni, rappresentativi di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, liberi professionisti e/o pensionati che intendano aderire a un Piano assistenziale di natura collettiva di Cassa e, ove richiesto dal medesimo, aderiscano contestualmente alla copertura assicurativa collettiva a cui si appoggia il Piano medesimo, direttamente a coperture sanitarie collettive assicurate da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, di seguito definiti "Associazioni Aderenti"; c) i Fondi Sanitari Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, gli Enti, Casse e Società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, le Casse Previdenziali ed i Fondi Previdenziali Integrativi, gli Enti previdenziali privatizzati, i Fondi di Solidarietà istituiti presso gli Istituti Bancari e le associazioni ricreative rivolte ai lavoratori dipendenti, che beneficino mediante apposito Accordo Quadro all'uopo stipulato con la Cassa Salute di Piani Assistenziali di natura collettiva di quest'ultima – ad adesione obbligatoria e/o volontaria – eventualmente assicurati da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa
- "Enti Aderenti";
 d) le persone giuridiche e/o le collettività diverse da quelle di cui
 alle precedenti lettere che aderiscano direttamente a un Piano
 Assistenziale di natura collettiva di Cassa eventualmente
 assicurato da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra
 impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, di seguito
 definite le "Collettività Aderenti";

assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, di seguito definiti gli

- e) i liberi professionisti, in esercizio ed in quiescenza, che aderiscano direttamente a titolo individuale a un Piano assistenziale di Cassa, eventualmente assicurato da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, di seguito definiti "Aderenti in forma individuale";
- f) al di fuori delle ipotesi previste dalle precedenti lettere, le persone fisiche che aderiscano direttamente a titolo individuale a un Piano assistenziale di Cassa, eventualmente assicurato da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa

assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, di seguito definiti "Aderenti in forma individuale".

- 3. Nel caso l'adesione di cui alle precedenti lettere e) ed f), ancorché a titolo individuale, avvenga comunque attraverso una collettività di riferimento, la qualifica di Associato è attribuita rispettivamente alla collettività di appartenenza, ai sensi delle precedenti lettere b), c) e d), a seconda della natura della stessa.
- 4. La qualifica di Associato si acquisisce mediante domanda di adesione alla Cassa, da presentarsi nei termini e secondo le modalità e con la decorrenza stabilita nel Regolamento attuativo.
- 5. La Cassa non opera alcuna selezione dei rischi né alcuna discriminazione nei confronti degli Associati, pertanto, in presenza dei predetti requisiti e nel rispetto delle norme previste dal Regolamento della Cassa, il richiedente acquisisce direttamente la qualifica di associato.

ARTICOLO 5

Beneficiari delle prestazioni

- 1. Sono destinatari delle prestazioni della Cassa, di seguito definiti "Beneficiari":
- a) i lavoratori dipendenti in servizio presso ciascuna delle "Aziende Aderenti" ovvero presso aziende da esse controllate e/o ad esse collegate e/o presso strutture ad esse collaterali, nonché i lavoratori in quiescenza delle stesse "Aziende Aderenti", con adesione su base collettiva;
- b) i lavoratori (dipendenti, autonomi, liberi professionisti e/o pensionati) iscritti ad una delle "Associazioni Aderenti", con adesione su base collettiva;
- c) i lavoratori (dipendenti, autonomi, liberi professionisti e/o pensionati) associati agli "Enti Aderenti", con adesione su base collettiva;
- d) le persone fisiche associati o appartenenti ad alcuna delle "Collettività Aderenti", con adesione su base collettiva;
- e) i liberi professionisti, in esercizio ed in quiescenza, che abbiano aderito a un Piano assistenziale di Cassa, eventualmente assicurato da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e ne facciano specifica richiesta direttamente o attraverso le loro associazioni di categoria, le loro Casse di assistenza o i loro Ordini professionali, con adesione su base individuale.
- f) le persone fisiche che abbiano aderito a un Piano assistenziale di Cassa assicurato da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e ne facciano specifica richiesta direttamente o attraverso una collettività di riferimento, con adesione su base individuale.
- 2. Sono altresì destinatari delle prestazioni della Cassa, rientrando nella nozione di "Beneficiari":
- i familiari dei soggetti elencati nel comma precedente, anche nell'ipotesi in cui tali ultimi non abbiano aderito alla Cassa, qualora il loro Piano assistenziale di riferimento lo preveda e l'iscrizione alla Cassa sia stata formulata nei termini e secondo le modalità stabilite nel Regolamento attuativo.
- Per familiari ai sensi del presente Statuto, salvo espressa

deroga contenuta nel nomenclatore del Piano assistenziale ovvero, ove non presente, nel testo di polizza, si intendono:
- il coniuge, anche legalmente separato con diritto all'assegno di mantenimento:

- il convivente more uxorio del lavoratore non coniugato, vedovo o divorziato:

- i genitori del lavoratore;

- i figli, naturali o adottivi, ancorché non conviventi.

ARTICOLO 6

Cessazione della partecipazione alla Cassa

1. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli Associati rimangono pertanto tali senza limiti temporali, ferme restando le ipotesi di cessazione di seguito indicate.

2. Per gli Associati di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 4:

a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Cassa;

b) esclusione per comportamenti dolosi ovvero per elusione degli obblighi contributivi secondo quanto previsto dal Regolamento della Cassa;

- c) recesso o cessazione, per qualunque motivo, della copertura assicurativa fornita da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo a cui si appoggia il Piano assistenziale, nel caso in cui ciò determini la cessazione del Piano assistenziale e l'Associato non risulti aderente ad almeno un altro piano assistenziale o, nel caso non lo fosse, aderisca contestualmente a altro Piano assistenziale di Cassa;
- d) assoggettamento a procedure concorsuali ed estinzione dell'Azienda/Associazione/Ente/ Collettività.
- 3. Per gli Associati di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 4:
- a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Cassa;
- b) esclusione per comportamenti dolosi ovvero per elusione degli obblighi contributivi secondo quanto previsto dal Regolamento della Cassa;
- c) rinuncia volontaria o cessazione, per qualunque motivo, della copertura assicurativa fornita da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo a cui si appoggia il Piano assistenziale, nel caso in cui ciò determini la cessazione del Piano assistenziale e l'Associato non risulti aderente ad almeno un altro piano assistenziale o, nel caso non lo fosse, aderisca contestualmente a altro Piano assistenziale di Cassa;
- d) decesso.
- 4. Modalità, requisiti, criteri e termini di cessazione e reiscrizione degli Associati e dei beneficiari sono disciplinati dal Regolamento attuativo.

ARTICOLO 7

Contribuzioni

1. La Cassa, nel perseguimento dei propri scopi, è finanziata mediante il versamento da parte degli Associati e/o dei Beneficiari di contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione in relazione a ciascun Piano assistenziale, secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento attuativo e in base alle quotazioni ricevute dal settore assicurativo.

È comunque facoltà del Consiglio di Amministrazione, previa specifica richiesta dell'Associato e/o del Beneficiario, accordare la facoltà di rateizzazione della contribuzione, in caso ne ricorrano adeguate e motivate esigenze.

2. Il mancato versamento dei contributi richiesti dalla Cassa può comportare la sospensione delle prestazioni garantite dalla stessa nonché, comunque, l'esclusione degli Associati e/o dei Beneficiari dalla Cassa, ove il Consiglio di Amministrazione deliberi in tale senso.

3. I contributi versati da un Associato e/o da un Beneficiario non sono trasmissibili ad altri Associati e/o Beneficiari.

4. Per il funzionamento della Cassa il Consiglio di Amministrazione può prevedere il pagamento di una quota di adesione determinata in misura uguale a carico di ciascun Associato e/o Beneficiario e/o l'utilizzo di una quota parte dei contributi, denominata quota associativa.

5. La quota associativa potrà essere prevista anche solo per taluni Associati e/o Beneficiari ed eventualmente determinata in misura differenziata fra gli stessi nei casi in cui sussistano a carico della Cassa oneri di gestione maggiori e/o differenziati.

ARTICOLO 8

Le Gestioni della Cassa

- 1. Nell'ambito della Cassa sono istituite le seguenti Gestioni separate:
- a) gestione riservata alle adesioni collettive, denominata "Gestione collettiva";
- b) gestione riservata alle adesioni individuali, denominata "Gestione individuale".
- 2. La Cassa gestisce separatamente le contribuzioni e le prestazioni di ciascuna delle due gestioni, dandone separata evidenza contabile.
- 3. Solo dove esplicitamente previsto dai Piani assistenziali vi può essere un trasferimento del Beneficiario e della relativa posizione da una gestione all'altra.
- 4. I costi e le spese di funzionamento della Cassa, ove esistano criteri obiettivi di attribuzione, vengono addebitati alle distinte gestioni; ove non possibile, costituiscono costi e spese generali da addebitarsi alle due Gestioni pro quota, in ragione dell'ammontare dei contributi raccolti in ogni gestione.
- 5. Ai costi ed alle spese di funzionamento della Cassa, fermo rimanendo quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, provvedono i Soci Sostenitori in virtù e nei termini di apposito Accordo.

ARTICOLO 9

Entrate e patrimonio della Cassa

- 1. Ferma restando la separazione gestionale a norma dell'art. 8, le entrate della Cassa sono costituite:
- dai contributi a carico degli Associati e/o dei Beneficiari, diversificati a seconda della gestione di destinazione;
- da eventuali importi derivanti da trasferimento, da ogni altro

provento che spetti od affluisca a qualsiasi titolo, da attribuire alle rispettive gestioni se già esplicitamente destinato alle stesse, ovvero, se non originariamente destinato, da attribuirsi proporzionalmente alle stesse in ragione dell'ammontare dei contributi raccolti in ogni gestione, nonché dai frutti delle disponibilità amministrate e gli incrementi patrimoniali delle distinte gestioni.

ARTICOLO 10

Prestazioni

 In ambito sanitario-assistenziale, Cassa eroga prestazioni integrative, complementari e/o sostitutive rispetto a quelle comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, definiti dal Piano nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. Le prestazioni di assistenza sanitaria possono essere suddivise in:

a) integrative o aggiuntive dei LEA – Livelli Essenziali di Assistenza (in particolare quindi prestazioni socio sanitarie, odontoiatria e cure non convenzionali e tutto quanto tempo per tempo non incluso dai LEA);

b) complementari dei LEA (intendendosi convenzionalmente e a mero titolo esemplificativo attività libero professionale intramoenia e compartecipazioni alla spesa quali ticket ecc.);

c)sostitutive o duplicative dei LEA.

3. Fermo quanto indicato al precedente articolo 3.2, le prestazioni principali della Cassa sono erogate in denaro: in modalità diretta (i.e. senza anticipo di spesa da parte dell'assicurato dei costi delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate del Network, al netto di eventuali quote di compartecipazione) o sotto forma di rimborso (i.e. con anticipo dei spesa da parte dell'assicurato e successivo rimborso da parte della Compagnia, al netto di eventuali quote di compartecipazione), diarie o indennità.

4. L'insieme delle prestazioni, unitamente agli interventi/servizi diretti e indiretti che Cassa offre agli Associati e ai Beneficiari di cui rispettivamente ai successivi articoli 4 e 5 sono contenuti nei corrispondenti piani assistenziali, deliberati dal Consiglio di

Amministrazione.

5. L'accesso alle prestazioni è regolato da un apposito documento, denominato Nomenclatore del Piano assistenziale. Ove non presente è possibile fare rinvio alle Convenzioni/Polizze assicurative che danno esecuzione ai piani medesimi.

6. Cassa provvede all'erogazione delle prestazioni a favore dei beneficiari di cui al successivo articolo 5 la cui posizione sia in regola con i versamenti secondo i limiti, le condizioni e le modalità stabilite dal Regolamento.

TITOLO III ARTICOLO 11

Organi dell'associazione

- 1. Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 12

L'Assemblea – Composizione e convocazione

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione; l'Assemblea rappresenta la totalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.

2. L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori, dai Soci

Sostenitori e dagli Associati.

3. I Soci Fondatori ed i Soci Sostenitori partecipano all'Assemblea mediante i propri rappresentanti.

- 4. Ogni Azienda Aderente partecipa all'Assemblea mediante un unico rappresentante che ne rappresenta anche i dipendenti.
- 5. I rappresentanti di ciascuna Azienda Aderente saranno designati da parte di ciascuna azienda.
- 6. Le Associazioni Aderenti partecipano all'Assemblea mediante un unico rappresentante.
- 7. Gli Enti Aderenti partecipano all'Assemblea mediante un unico rappresentante.
- 8. Le Collettività Aderenti partecipano all'Assemblea mediante un unico rappresentante.
- 9. Gli Aderenti in forma individuale partecipano direttamente o mediante delega; ove l'adesione, benché a titolo individuale, sia avvenuta in virtù dell'appartenenza ad un'Azienda, Associazione, Ente o Collettività Aderente, il diritto di voto spetta a questi ultimi in rappresentanza della platea di riferimento.

10. I singoli partecipanti all'Assemblea possono essere portatori al massimo di un numero di cinque deleghe pari. Gli Associati in carica quali Amministratori o Sindaci non possono assumere

deleghe.

- 11. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio dei Sindaci, ovvero per domanda di tanti Associati che rappresentino non meno di un terzo degli Associati stessi.
- 12. La convocazione è eseguita mediante avviso pubblicato sul sito internet della Cassa o mediante lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax, o posta elettronica, da inviarsi ai Soci Fondatori, ai Soci Sostenitori, agli Associati, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio dei Sindaci almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tuttavia, quando particolari motivi di urgenza lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata a mezzo pubblicazione sul sito internet, telegramma, fax o a mezzo telematico da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno relativo alle materie da trattare.
- 13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente; a questi compete constatare il diritto di intervento all'Assemblea.
- 14. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.
- 15. Delle riunioni dell'Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 16. Il Segretario nel caso di Assemblea ordinaria viene nominato

di volta in volta all'inizio dell'Assemblea stessa; nel caso di Assemblea straordinaria deve essere un Notaio.

ARTICOLO 13

L'Assemblea – Attribuzioni

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. All'Assemblea ordinaria spetta:

- approvare il bilancio consuntivo annuale;
- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale;
- deliberare sull'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e controllo;
- trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati, dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci;
- approvare i compensi del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri, del Presidente del Collegio dei Sindaci, dei Sindaci.
- 3. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno e deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 4. L'Assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione:
- sullo scioglimento della Cassa;
- sulla nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

ARTICOLO 14

L'Assemblea – Modalità di funzionamento e deliberazioni

- 1. L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria è regolarmente costituita:
- in prima convocazione con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 2. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati.
- 3. Copia delle deliberazioni assunte, del bilancio consuntivo annuale, resteranno depositati presso la sede sociale nei trenta giorni successivi alla data dell'assemblea.

ARTICOLO 15

Il Consiglio di Amministrazione

Criteri di costituzione e Composizione

- 1. La Cassa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a sette membri; ai Soci Sostenitori spetterà la nomina di tre membri o quattro membri del Consiglio a seconda che lo stesso sia composto da cinque o sette membri, mentre i rimanenti consiglieri saranno eletti dai rappresentanti degli Associati in Assemblea ordinaria, non esprimendo i Soci Sostenitori il loro voto. Qualora i rappresentanti degli Associati in assemblea non eleggano i rimanenti amministratori, gli stessi saranno nominati dai Soci Sostenitori.
- 2. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, e

comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e possono essere rieletti.

3. Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

4. Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato nell'Atto Costitutivo in deroga a quanto previsto al primo comma del

presente articolo.

- 5. Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Amministratori, il Consiglio alla sua prima riunione provvede a sostituirli designando il/i primo/i dei non eletti nell'ultima assemblea. Gli Amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 6. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di tre quinti ovvero la maggioranza del Consiglio di Amministrazione non sia composto da componenti nominati dai Soci Sostenitori, l'intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
- 7. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente.
- 8. Il Consiglio può nominare un segretario, anche all'infuori dei suoi membri; in caso di mancata nomina o impedimento del segretario, le sue funzioni sono assunte da persona scelta seduta stante dal Consiglio, anche all'infuori dei suoi membri.

ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cassa, salvo quanto lo Statuto riservi espressamente alla competenza dell'Assemblea.

2. In particolare spetta al Consiglio:

- nominare tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente;

 deliberare e compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l'attuazione dello scopo sociale;

- svolgere attività di monitoraggio sull'andamento dell'attività;
- vigilare sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;

definire il regime di erogazione delle prestazioni;

- approvare il Regolamento di cui al successivo art. 23 nonché le sue eventuali modificazioni;

- eseguire le deliberazioni assembleari;

- redigere il bilancio preventivo e sottoporre quello consuntivo all'Assemblea;
- deliberare sulla non ammissibilità della richiesta di associazione alla Cassa e sulla eventuale esclusione degli Associati e/o dei Beneficiari;
- determinare i contributi con riferimento a ciascun Piano assistenziale;
- fissare le quote di adesione di cui al precedente articolo 7, comma 4;
- stabilire, nell'ambito dei contributivi, le quota parte da attribuire a quota associativa ai sensi del precedente articolo 7, comma 4;
- deliberare sulla stipulazione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 3 del presente Statuto;
- proporre le eventuali modifiche al presente Statuto, da

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

 apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva. Tali modifiche sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile;

- valutare le strategie inerenti alla copertura sanitaria, al fabbisogno assistenziale dei Beneficiari attuali e potenziali, definendo e approvando i corrispondenti Piani assistenziali di

Cassa;

- nominare l'esperto medico sanitario e l'esperto tecnico attuariale, ove necessari,

- la responsabilità ultima in tema di selezione, gestione e

controllo degli outsourcer.

3. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, anche riuniti in comitato ovvero ad altri soggetti, determinando i limiti della delega e con obbligo di rendicontazione.

ARTICOLO 17

Il Consiglio di Amministrazione Modalità di funzionamento

- 1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.
- 2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e degli eventuali documenti istruttori, sono effettuate ai componenti e ai sindaci a mezzo raccomandata da inviarsi almeno 5 giorni prima della riunione, ovvero a mezzo fax, o posta elettronica. Tuttavia, quando particolari motivi di urgenza lo richiedano, il Consiglio può essere convocato a mezzo telegramma o fax o a mezzo posta elettronica da inviarsi almeno 3 giorni prima della riunione.

3. Per la validità della delibera occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età

dei presenti.

4. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di

cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 18

Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

2. La firma sociale spetta disgiuntamente, oltre che al Presidente, al Vicepresidente.

ARTICOLO 19

Collegio dei Sindaci

- 1. La gestione della Cassa è controllata dal Collegio dei Sindaci, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti. Ai Soci Sostenitori spetterà la nomina di due dei tre membri effettivi e di un membro supplente. Il rimanente Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono eletti dai rappresentanti degli Associati in Assemblea ordinaria, non esprimendo i Soci Sostenitori il loro voto. Qualora i rappresentanti degli Associati in assemblea non nominino i rimanenti sindaci, gli stessi saranno nominati dai Soci Sostenitori.
- 2. Il primo Collegio dei Sindaci viene nominato nell'Atto Costitutivo in deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo (intendendosi che deve subentrare il membro supplente nominato dai Soci Sostenitori, qualora venga a mancare il membro effettivo nominato dai Soci Sostenitori).

3. In caso venga a mancare per qualsiasi causa uno o più dei suoi membri effettivi, subentra il membro supplente.

4. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

- 5. I Sindaci dovranno, in particolare, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione sul bilancio annuale, accertare la consistenza di cassa e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
- 6. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e possono essere rieletti.
- 7. In ogni caso i Sindaci hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

ARTICOLO 20

Gestione amministrativa

- 1. La Cassa può svolgere le proprie attività tramite proprio personale dipendente.
- 2. Le attività inerenti la gestione amministrativa della Cassa possono essere esternalizzate.

ARTICOLO 21

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di tre liquidatori.

2. In caso di scioglimento della Cassa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23.12.96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 22

Regolamento

1. Il funzionamento tecnico e amministrativo della Cassa, nonché gli altri profili del presente Statuto già oggetto di rinvio, sono disciplinati da un Regolamento attuativo interno approvato ed eventualmente modificato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 23

Norme finali

1. Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile, nonché della vigente normativa, specie in materia di enti associativi non commerciali e senza scopo di lucro.